

di Gaetano Penocchio
Presidente Fnovi

Un regolamento come quello sulle società tra professionisti, quando emanato seguendo i suggerimenti del Consiglio di Stato, potrà avere quel conforto costituzionale su cui dovrebbe reggersi ogni processo di riforma. E, infatti, il Ministro della Giustizia, **Paola Severino**, ha già ricevuto il parere di Palazzo Spada anche su un altro provvedimento decisivo per le professioni: il Dpr che suggerirà la riforma degli Ordini. Alla Federazione interessa comprendere la portata deontologica di questi atti, specie per quanto riguarda le stp, una delle novità più significative del riordino. Si va infatti a modificare il diritto societario, intervenendo sul Codice Civile, là dove oggi sono presenti solo modelli commerciali, per darvi coerenza con il sistema ordinistico.

ORDINE E DEONTOLOGIA

Le stp potranno costituirsi utilizzando le società previste dal Co-

LE SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE NON RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA SOCIETARIA, SOTTO LA QUALE NON RICADONO NEMMENO LE 'ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI'.



DALLA LEGGE DI STABILITÀ AL REGOLAMENTO

Le stp? Più professionisti che società

L'emanando decreto sulle società tra professionisti getterà un ponte fra Mercato e Ordine, fra liberalizzazioni e deontologia. Per la Fnovi il passaggio è cruciale.

dice Civile (srl, snc, cooperative, ecc.), ma ad alcune condizioni, prima fra tutte che i soci professionisti siano iscritti ad un Ordine professionale. Già nei criteri di validità dell'atto costitutivo si inserisce il primo raccordo con la deontologia, perché vi si dovranno leggere, ad esempio, le modalità di esclusione dalla società del socio cancellato dall'albo con provvedimento definitivo. Ecco un elemento di stacco rispetto al diritto commerciale: la fuoriuscita disciplinare dall'Ordine comporta l'impossibilità di mantenere la propria posizione societaria. I soci professionisti, inoltre, sono tenuti all'osservanza del Codice deontologico. Nell'atto costitutivo andrà indicato l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci professionisti.

Si legga ora attentamente questo passaggio della Legge 183/2011: "la società è *soggetta* al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta *iscritta*". Su questa frase si concentra buona parte del regolamento del Ministro Severino e dell'attività consultiva del Consiglio di Stato (Parere n. 03127/2012 del

05/07/2012, *ndr*). È un passaggio che ha già visto la Fnovi e tutti gli Ordini del Cup prendere una severa posizione all'inizio dell'anno: non iscrivere nessuna stp prima dell'emanazione del regolamento. Alcuni aspetti non erano chiari allora (cfr. 30giorni, dicembre 2011) e secondo il Consiglio di Stato non lo sono nemmeno adesso.

Non convince la doppia iscrizione all'Ordine e al Registro delle Imprese, motivata dal Ministero da ragioni di certificazione anagrafica, di pubblicità-notizia, ma tutto sommato ridondante per il Consiglio di Stato ai fini della verifica della incompatibilità. Alla Fnovi pare una inutile duplicazione burocratica di oneri, dato che l'Ordine può bastare ad assolverli tutti.

INCOMPATIBILITÀ

La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società professionale. Non comprendiamo il senso di questa generica limitazione che viene estesa anche alle società multidisciplinari. Vale per tutti i

soci o solo per i soci di capitale? Il regolamento lascia aperta la domanda per farsi più chiaro solo quando tratta del socio non professionista per finalità di investimento. Questo risulta “incompatibile” anche nel caso di condanna definitiva e manchi dei requisiti di onorabilità richiesti dall’Ordine professionale a cui è iscritta la stp.

IL SOCIO DI CAPITALE

E se portasse un conflitto di interesse? Il regolamento ministeriale si pone il problema e richiede che la stp informi il cliente “sulla esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità di investimento”. Il Consiglio di Stato rincara la dose: al cliente va consegnato l’elenco di tutti i soci compresi i soci di capitale. Senza moralismi, nell’editoriale ‘Dottor SpÀ (30giorni, dicembre 2011, ndr) rappresentavo il timore della Fnovi che si potessero costituire società in cui l’80 per cento fosse in mano ad un imprenditore, cioè a logiche di puro profitto in grado di minare l’indipendenza intellettuale del professionista. Queste pre-

occupazioni hanno dato luogo, in Parlamento, a correttivi che hanno limitato ad un terzo il capitale dei soci non professionisti.

SOCIETÀ MULTIDISCIPLINARI

La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali, diverse fra loro. Dovrà essere iscritta all’Ordine professionale relativo all’attività individuata come *prevalente* nell’atto costitutivo o nello statuto. Correttamente, il Consiglio di Stato ha suggerito di valutare l’applicazione della rispettiva deontologia anche ai settori delle attività non prevalenti.

RESPONSABILITÀ E INCARICO

Convince poco che un soggetto giuridico, la società, possa rispondere disciplinarmente delle violazioni deontologiche in concorso con il socio professionista. Il regolamento ministeriale parla di situazioni in cui la “violazione commessa dal professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società”. Ci sembra confuso. Nem-

meno il Consiglio di Stato ci vede tanto chiaro e, se consideriamo che le stp sono state obbligate dal “decreto liberalizzazioni” a stipulare una polizza di rc professionale, anche la Fnovi invoca “disposizioni più puntuali”.

L’incarico professionale è conferito alla società, ma non potrà essere eseguito da chiunque. Nell’atto costitutivo dovranno rinvenirsi “criteri e modalità” affinché lo eseguano solo “soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta”. Rifiutandoci di iscrivere le stp, come Fnovi e come Cup, volemmo proprio precise garanzie su questo aspetto, tanto più che possono essere soci anche soggetti laici “per prestazioni tecniche”. Il timore di esporci al rischio dell’abuso di professione non è del tutto superato dal “rimedio” posto dal ministro Severino di introdurre una serie di obblighi di informazione al cliente sul possesso dei requisiti professionali dei soci e di dargli la facoltà di scegliere da quale professionista ricevere la prestazione. Non appare nemmeno sufficiente l’aver posto sotto la direzione e la responsabilità del socio professionista la possibilità di avvalersi di “sostituti e ausiliari”. Registriamo con fiducia il fatto che i giudici di Palazzo Spada non fanno un solo cenno all’abuso di professione.

La Fnovi provvederà alla predisposizione di uno statuto/atto costitutivo standard.

Ci confronteremo con il Cup, con Via Arenula e naturalmente con l’Enpav per redigere un modello tipizzato, conforme all’ordinamento veterinario, che tenga conto anche dei risvolti previdenziali a tutt’oggi non menzionati in nessun atto del Governo. ●

LA NORMATIVA

Le tappe delle società tra professionisti

Legge 183/2011 (Legge di Stabilità) - Introduce le stp e rinvia ad un regolamento attuativo a cura del Ministero della Giustizia di concerto con l’Economia;

Legge 27/2012 (Liberalizzazioni) Il capitale dei professionisti deve determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni dei soci;

Schema di decreto/regolamento sulle stp - Il 22 maggio il Ministro Severino ha trasmesso una bozza al Consiglio di Stato, nel cui parere (n. 03127/2012 del 05/07/2012) si legge che le forme societarie sono “utili strumenti per creare organizzazioni efficienti preordinate allo svolgimento di prestazioni professionali qualitativamente elevate”.